

## AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI

### PREMESSA

Il presente manuale costituisce atto di esecuzione e di ulteriore specificazione rispetto a quanto previsto nel *Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi sociali* e nella DGR n.241 del 16.3.2016 avente ad oggetto “Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari 2016-2018-DGR n.917 del 7/7/2015: Piano Regionale di Indirizzi” in materia di dotazioni minime per l’osservanza dei livelli essenziali ed appropriati dei servizi sociali nelle rispettive macro aree.

### 1. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Il presente manuale definisce, ai sensi degli artt. 10, comma 1 lettera i e 21, comma 1, della Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4, **nonché in attuazione dell’art 1, comma 2, del DM 308/2001**, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi sociali, socio-educativi e socio-assistenziali devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.

- 1.1 I requisiti minimi individuati sono volti a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-educativi e socio-assistenziali in un’ottica di miglioramento continuo della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione ai soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato regionale.
- 1.2 La Struttura di Piano Regionale, anche su proposta degli Ambiti Socio Territoriali, può individuare tipologie di strutture e di servizi aggiuntive e diverse rispetto a quelle indicate nel presente manuale, laddove le stesse favoriscano risposte innovative e più mirate rispetto a bisogni sociali emergenti e complessi, che richiedano interventi integrati, anche a carattere sperimentale. I requisiti strutturali e organizzativi individuati per le tipologie di cui al presente comma devono, in ogni caso, non risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e dal presente manuale. La Regione, limitatamente alle tipologie di cui al presente comma, esprime parere in ordine all’autorizzazione del nuovo servizio o della nuova struttura entro 60 (sessanta) giorni dall’arrivo della relativa richiesta. Nel caso in cui il parere regionale sia negativo, per gravi difformità rispetto ai requisiti generali e comuni minimi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti e dal presente manuale, la struttura e/o il servizio non possono essere autorizzati al funzionamento. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-educativi e socio-assistenziali deve essere rilasciato dal Comune competente per territorio in conformità alle disposizioni di legge.

### 2. STRUTTURE E SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Le norme di cui al presente manuale si applicano alle strutture ed ai servizi sociali, socio educativi e socio assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, siano rivolti a:

- minori, per interventi socio educativi e socio assistenziali, nonché integrativi o sostitutivi della famiglia;
- anziani, per interventi socio assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- disabili, per interventi finalizzati al mantenimento e al recupero dell’ autonomia della persona, al sostegno della famiglia, all’integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
- persone con problemi che necessitano di assistenza continua e che risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

- adulti con problemi sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- adulti e nuclei familiari, che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme di povertà, anche temporanee, difficoltà abitative, anche per provvedimenti privati o limitativi della libertà personale attraverso regimi detentivi;
- cittadini stranieri immigrati e loro nuclei familiari.

### **3. REQUISITI GENERALI**

Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale ed, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sia datoriali che sindacali, tutte le strutture individuate nel presente manuale devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali ed organizzativi:

#### **3.1 STRUTTURALI ED IGIENICO SANITARI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LE CIVILI ABITAZIONI**

- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semi residenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non residenziale. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura;
- possesso dei requisiti igienico sanitari e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le civili abitazioni;
- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- in tutte le strutture in cui il presente manuale prevede la presenza di condizionatori d'aria, laddove esigenze specifiche connesse alla salubrità degli ambienti e alle condizioni di salute degli ospiti lo richiedano, i condizionatori possono essere sostituiti in tutto o in parte con adeguati sistemi di ventilazione o raffrescamento.

#### **3.2 ORGANIZZATIVI**

- presenza di figure professionali qualificate sociali e, ove richiesto, sanitarie, operative all'interno dell'impresa o del soggetto pubblico gestore, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Per le figure professionali non regolamentate a livello nazionale, nelle more dell'emanazione di appositi atti normativi statali di individuazione dei profili professionali relativi, trova applicazione la disciplina prevista dal presente manuale, dal Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le figure professionali non regolamentate a livello nazionale, al personale attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione accreditati dalla Regione, che certifichino il raggiungimento delle necessarie competenze professionali;

- b. presenza di un coordinatore;
- c. presenza di un registro degli ospiti;
- d. organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- e. adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei Servizi;
- f. presenza regolata di momenti e luoghi di confronto e partecipazione con gli utenti, le famiglie ed i soggetti associativi e sindacali esponenziali o territoriali;
- g. predisposizione di progetti individuali di intervento. Il progetto individuale deve indicare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno semestrale. I progetti individuali di intervento identificano il responsabile della loro attuazione.

Al personale operante all'interno della struttura deve essere garantita la formazione continua e l'aggiornamento sugli strumenti ed i metodi di intervento adeguati in relazione all'utenza.

Le modalità di erogazione delle prestazioni all'interno di strutture socio-assistenziali e socio-educative da parte delle figure professionali sanitarie, laddove previste nel progetto/piano individualizzato, saranno oggetto di specifica disciplina.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal DM n.308/2001 da conseguire nei termini previsti dalla normativa vigente, per ciò che attiene esclusivamente ai requisiti strutturali previsti dal presente manuale per il cui adeguamento sussistono vincoli o impedimenti non emendabili accertati dal Comune competente, alle strutture già autorizzate ed operanti continuamente da prima dell'entrata in vigore DM n.308/2001 è concesso un termine di 5 (cinque) anni per il relativo adeguamento decorrenti dall'approvazione del presente manuale.

#### **4. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE**

Il Comune nel cui territorio ha sede la struttura, secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla normativa vigente ed alla presente regolamentazione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo paragrafo 5. L'inadempienza del Comune da luogo al procedimento di cui all'art.10, comma 4 della LR n.4/2007.

Per le strutture per le quali sia richiesto, ai sensi del paragrafo 1 punto 1.2, parere obbligatorio da parte della Regione, è concesso un ulteriore ed aggiuntivo termine di 60 (sessanta) giorni necessario per l'espressione del parere medesimo.

Per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il Comune competente verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente manuale, avvalendosi degli uffici tecnici dei Comuni componenti l'Ambito e, per gli aspetti di natura igienico sanitaria, dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune competente deve indicare:

- la denominazione della struttura e del servizio;
- l'ubicazione della struttura;
- la natura, la sede legale ed amministrativa del soggetto gestore;
- il legale rappresentante;
- le tipologie di servizi sociali, socio-educativi e socio-assistenziali erogati, secondo la denominazione e la codifica previsti dalla vigente programmazione regionale in raccordo con il Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi sociali;
- la ricettività.

Qualora il Comune competente, attraverso gli organi deputati, accerti la non conformità delle strutture ai requisiti previsti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune verifica l'adeguamento ed in caso di provvedimento di diniego prima dell'emissione dello stesso, provvede a darne comunicazione all'istante, che entro 15 giorni dalla ricezione

della stessa comunicazione, può presentare elementi e/o documenti integrativi.

Formano oggetto di autorizzazione:

- a) il funzionamento della struttura;
- b) l'ampliamento e/o modifica della struttura e del servizio;
- c) il cambio di titolarità;
- d) il trasferimento della struttura e decentramento della sede.

In fase di prima applicazione, per le strutture in possesso di autorizzazione rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente manuale, sulla base della normativa precedentemente vigente, il Comune entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente manuale richiede alle strutture di presentare un Piano di adeguamento da produrre entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla notifica della predetta richiesta, decorso il quale, l'autorizzazione decade automaticamente ed il Comune ne prende atto e dispone la chiusura della struttura.

Nel caso di piani di adeguamento, è necessario comunicare al Comune competente:

- il programma di adeguamento con i relativi lavori previsti;
- la durata ed i tempi di realizzazione del programma di adeguamento;
- l'avvenuta e tempestiva comunicazione agli utenti ed ai loro familiari in merito all'adeguamento;
- il numero degli utenti per i quali si richieda, se necessario, il trasferimento temporaneo in altra struttura; tali utenti devono rientrare nella struttura al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento;
- il piano di trasferimento di tali utenti in un'altra struttura della stessa tipologia assistenziale già autorizzata al funzionamento, ancorché provvisoriamente, oppure in un'altra struttura della stessa tipologia assistenziale che rispetti gli standard minimi strutturali di cui al DM n.308/2001.

Le strutture già in possesso di autorizzazione provvisoria ed in fase di adeguamento, ai sensi dell'art. 66 della LR n.5/2016, ai requisiti di cui al DM n.308/2001, dovranno comunque essere adeguate anche ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal presente manuale **entro il termine di cui all'art.4-ter della Legge Regionale n.4/2007 come modificata dall'art.66 della LR n.5/2016**. Il Comune, per motivate esigenze, può prorogare tale termine di un ulteriore anno per l'adeguamento ai soli requisiti di cui al presente manuale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

**Per le strutture residenziali per anziani a prevalente accoglienza alberghiera in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, eventuali camere con 3 e 4 posti letto devono comunque rispettare i seguenti standard dimensionali minimi:**

- a) mq 26 per camere a tre letti;
- b) mq 32 per camere a quattro letti.

Il Comune invia alla Regione, entro e non oltre 9 (nove) mesi dall'entrata in vigore del presente manuale, specifica comunicazione da cui si evincano:

- le strutture in possesso di autorizzazione;
- le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria;
- le strutture che hanno presentato un piano di adeguamento;
- i soggetti gestori diffidati a presentare il piano entro il termine sopra richiamato;
- le strutture per le quali non risulti possibile l'adeguamento.

La Struttura di Piano Regionale redige l'elenco delle strutture autorizzate.

L'autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi l'autorizzazione è soggetta a conferma da parte del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione.

---

Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante della struttura ovvero il soggetto gestore del servizio è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività non dovuta all'attuazione di un piano di adeguamento, qualora si protragga per più di 12 mesi continuativi, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente comunicazione alla Regione.

#### **5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE**

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura oppure dal legale rappresentante del soggetto gestore, è indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, secondo quanto previsto dal Piano Intercomunale.

**La compilazione della domanda dovrà avvenire utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata (SISB) già in uso presso tutti i comuni, secondo il fac-simile allegato (ALLEGATO A).**

Le strutture dovranno, in ogni caso, essere in possesso di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.

#### **6. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI**

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di cui alle singole macroaree, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare o del soggetto gestore, è indirizzata al Comune in cui ha sede legale ovvero ha sede operativa principale il soggetto richiedente, documentando il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali.

**La compilazione della domanda dovrà avvenire utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata (SISB) già in uso presso tutti i comuni, secondo il fac-simile allegato (ALLEGATO B).**

Il Comune, a seguito della richiesta, entro i 30 (trenta) giorni successivi, attiva il procedimento per l'iscrizione negli elenchi regionali del soggetto titolare o soggetto gestore del servizio (Albo regionale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali), previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal presente manuale.

Il Comune comunica alla Regione i servizi autorizzati per la conseguente iscrizione nell'Albo Regionale suddiviso secondo le macro aree previste dalla pianificazione regionale e secondo la codifica e denominazione previste dal presente manuale.

L'iscrizione nell'Albo determina la legittimazione all'esercizio dei servizi autorizzati.

I servizi già attivi alla data di approvazione del presente provvedimento devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente manuale entro il termine massimo del 30 settembre 2018, previa presentazione da parte del soggetto titolare o gestore del servizio al Comune competente di istanza di adeguamento. In caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti prescritti, il Comune dispone l'immediata cessazione del servizio qualora lo stesso risulti già attivato.

#### **7. ATTIVITÀ DI VERIFICA, VIGILANZA E CONTROLLO**

Per il mantenimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture ed dei servizi è necessario produrre al Comune competente apposita autocertificazione con periodicità triennale a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di Autorizzazione.

L'Ambito socio territoriale esercita l'attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

L'Ambito, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dalle norme e dal presente manuale, comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine dai 30 (trenta) ai 90 (novanta) giorni per l'adeguamento. Il Comune competente, nel caso di mancato